



Delibera n. 50 2019  
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 7 /2019

**Oggetto:** Costituzione di una "*Associazione Temporanea di Scopo*" per lo svolgimento "...di attività di Ricerca, di Sviluppo Infrastrutturale, di Diffusione e di Valorizzazione nell'ambito del Progetto di Ricerca Collaborativa dal titolo "*SUPER: Supercomputing Unified Platform Emilia Romagna*"..." e per la presentazione "...della relativa domanda di finanziamento..." .

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**", ed, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;
- VISTA** la Legge 19 novembre 1990, numero 341, che disciplina la "**Riforma degli ordinamenti didattici universitari**", ed, in particolare, l'articolo 8;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ("**INAF**") e contiene "**Norme relative allo Osservatorio Vesuviano**", ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1;
- CONSIDERATO** che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" **come** "...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "**Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70**", ed, in particolare, gli articoli 30, 31 e 32;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il "**Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", come modificato e integrato dallo "**Allegato 2**" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38;
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della "**Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca**", ed, in particolare, l'articolo 1;
- VISTA** la "**Legge di Contabilità e Finanza Pubblica**" del 31 dicembre 2009, numero 196, ed, in particolare, l'articolo 2, che "...delega il Governo ad

*mf* *cell* *ms*



*adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica...";*

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il **"Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165"**;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, numero 240, che contiene **"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento"** e che disciplina la **"Delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"**;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, dispone, tra l'altro, che *"...le istituzioni universitarie sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono il luogo di apprendimento e di elaborazione critica delle conoscenze, operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica..."*;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune **"Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196"**, e che disciplina, in particolare, la *"...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo..."*;

**VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune **"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**, ed, in particolare, l'articolo 13, che contiene alcune disposizioni in materia di **"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca"**;

**VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che contiene disposizioni in materia di **"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124"**;

**VISTO** il nuovo Statuto dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, che è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul **"Sito Web Istituzionale"** in data 7 settembre 2018;

*mef* *cecs* *ms*



- CONSIDERATO** pertanto, che il nuovo Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" è entrato in vigore il **24 settembre 2018**;
- CONSIDERATO** che, secondo quanto previsto dall'articolo 1 dello Statuto innanzi richiamato, lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", qualificato come "**Ente Pubblico di Ricerca**", ha "...il compito di svolgere, promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nei campi della **Astronomia e della Astrofisica** e di diffonderne e divulgarne i relativi risultati, di promuovere e favorire il trasferimento tecnologico verso l'**industria**, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale...";
- CONSIDERATO** altresì, che l'articolo 2, comma 1, del predetto Statuto prevede, a sua volta, che "...lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**":
- *promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi della "**Unione Europea**" e di "**Organismi Internazionali**", attività di ricerca nei campi della **Astronomia e della Astrofisica**", sia tramite la rete delle proprie "**Strutture di Ricerca**" e delle "**Infrastrutture Strumentali e Gestionali**", sia in collaborazione con le istituzioni universitarie e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri;*
  - *favorisce il rapporto delle proprie "**Strutture di Ricerca**" con il territorio...";*
- VISTO** il "**Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con Delibere del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107;
- VISTO** il "**Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;
- VISTA** la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "**Regolamento**";
- VISTO** il "**Regolamento del personale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in vigore il **1° novembre 2015**;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 14 ottobre 2015, numero 821, con il quale il Professore **Nicolò**



**D'AMICO** è stato nominato Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";

**VISTA**

la Delibera del 21 marzo 2016, numero 9, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha:

- nominato "...il Dottore **Filippo Zerbi** quale Direttore Scientifico dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", a decorrere dalla medesima data del provvedimento di nomina...";
- stabilito che il "...predetto incarico, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dello Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", avrà durata coincidente a quella dell'incarico del Presidente del medesimo "**Istituto**", fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle disposizioni statutarie e dalla normativa vigente...";

**CONSIDERATO**

che l'incarico di Direttore Scientifico dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" conferito al Dottore **Filippo ZERBI** scadrà, pertanto, il **14 ottobre 2019**;

**VISTA**

la Delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", nella seduta del 2 agosto 2016, ha unanimemente deliberato:

- di "...nominare il Dottore **Gaetano TELESIO** quale Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" a far data dal **17 ottobre 2016**...";
- che il "...predetto incarico, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" avrà durata coincidente a quella dell'incarico del Presidente del medesimo Istituto, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle disposizioni statutarie e dalla normativa vigente...";

**CONSIDERATO**

che l'incarico di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" conferito al Dottore **Gaetano TELESIO** scadrà, pertanto, il **14 ottobre 2019**;

**VISTA**

la nota del 12 luglio 2019, trasmessa a mezzo di posta elettronica, con la quale il Dottore **Pino MALAGUTI**, nella sua qualità di Dirigente di Ricerca dello "**Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna**" ("**OAS**") dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" e di promotore della iniziativa, ha trasmesso la "**Bozza**" dello "**Atto Costitutivo**" della "**Associazione Temporanea di Scopo**" per lo svolgimento "...di attività di Ricerca, di Sviluppo Infrastrutturale, di Diffusione e di Valorizzazione nell'ambito del Progetto di Ricerca Collaborativa dal titolo "**SUPER: Supercomputing Unified Platform - Emilia Romagna**"..." e per la presentazione "...della relativa domanda di finanziamento...";

**CONSIDERATO**

che, con la predetta nota, il Dottore **Pino MALAGUTI** ha fatto presente, in via preliminare, che:

- la "...Regione Emilia Romagna, in attuazione di quanto previsto dal "**Programma Operativo Regionale**", con finanziamenti a

*mg* *Celli* *no*



valere sul **"Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020"**, Asse 1 **"Ricerca e Innovazione"**, Azione 1.5.1. **"Sostegno alle Infrastrutture della Ricerca"**, ha pubblicato, in data 11 settembre 2018, il bando per acquisire manifestazioni di interesse alle aggregazioni di enti, organismi di ricerca e istituzioni universitarie per promuovere una azione di rafforzamento delle infrastrutture di ricerca fondamentali presenti nel territorio, riconducibili a infrastrutture di valenza nazionale o europea nei campi del **"Supercalcolo"** e dei **"Big Data"**, della **"Genomica"**, della **"Medicina Rigenerativa"** e delle **"Bio-Banche"**, dei **"Materiali Avanzati"** e dei **"Sistemi di Produzione Innovativi"**, rivolti agli ambiti prioritari della **"Strategia di Specializzazione Intelligente"**, secondo le indicazioni contenute nella Delibera della Giunta Regionale del 27 agosto 2018, numero 1383...";

- con il predetto Bando, la Regione Emilia Romagna intende "...sostenere progetti strategici, che comprendono attività di ricerca e di sviluppo, finalizzati a promuovere significativi avanzamenti tecnologici per il supporto alle infrastrutture della ricerca considerate critiche e cruciali per i sistemi regionali e diffondere nuovi risultati di rilevanza tecnologica e industriale, di interesse per le filiere produttive regionali, nella forma di dimostratori di nuovi prodotti o di nuovi sistemi di produzione...";
- il Bando "...prevede, tra l'altro:
  - a) uno stanziamento di fondi pari ad **€ 4.079.000** per il biennio 2019-2020;
  - b) un finanziamento pari al 70% dei costi riconosciuti per il potenziamento delle infrastrutture e pari al 50% dei costi relativi ad attività di carattere economico;
  - c) la costituzione dei soggetti che presentano i progetti di ricerca in Associazioni Temporanee di Scopo...";
- a seguito della pubblicazione del Bando emanato dalla Regione Emilia Romagna, il **"Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico"** ("**CINECA**"), nella qualità di Soggetto Mandatario, la **"Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici"**, il **"Consiglio Nazionale delle Ricerche"**, la **"Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile"** dello **"Ente Nazionale per la Energia Alternativa"**, lo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, lo **"Istituto Nazionale di Fisica Nucleare"**, lo **"Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia"**, lo **"Istituto Ortopedico Rizzoli"**, la **"Università degli Studi "Alma Mater Studiorum" di Bologna"**, la **"Università degli Studi di Ferrara"**, la **"Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia"** e la **"Università degli Studi di Parma"**, nella qualità di Soggetti Mandanti,
  - hanno costituito un **"partenariato"** per la presentazione del Progetto dal titolo **"SUPER: Supercomputing Unified Platform - Emilia Romagna"**, con un costo complessivo di **€ 5.823.706,00**;
  - hanno richiesto un contributo pari ad **€ 4.076.594,00**;



- tutti i soggetti che hanno costituito il predetto "**partenariato**" dovranno accollarsi, ciascuno limitatamente alla propria quota, una parte dei costi previsti per la realizzazione del Progetto;
- in particolare, sono previsti a carico dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" i seguenti costi:

Apparecchiature		Personale(*)		Spese Generali	
2019	2020	2019	2020	2019	2020
15.000	110.000	8.000	7.000	1.200	1.050

(\*) Questi costi potranno essere rendicontati anche con "**Full Time Equivalent**" di "**Staff**";

- il "**Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico**" ("**CINECA**"), il "**Consiglio Nazionale delle Ricerche**"; lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", lo "**Istituto Nazionale di Fisica Nucleare**", la "**Università degli Studi "Alma Mater Studiorum" di Bologna**" e la "**Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia**" fanno parte "...dello "**Steering Committee**", che adotterà tutte le decisioni strategiche ai fini della realizzazione del Progetto...";
- con nota del 30 aprile 2019, la Regione Emilia Romagna ha comunicato che il Progetto dal titolo "**SUPER: Supercomputing Unified Platform - Emilia Romagna**" è stato approvato ed è stato ammesso al relativo finanziamento, così articolato:
  - a) potenziamento della infrastruttura:
    - a.1) spese riconosciute: € 5.383.706,00;
    - a.2) contributo previsto (70%): € 3.768.594,20;
  - b) attività di carattere economico:
    - b.1) spese riconosciute: € 440.000,00;
    - b.2) contributo previsto (50%): € 220.000,00;
- sono confermati i costi a carico dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", che ammontano complessivamente ad € 142.250,00, con un contributo regionale pari ad € 99.575,00;
- il predetto "...contributo è, peraltro, fondamentale per l'Ente, in quanto consentirebbe:
  - di avviare il suo insediamento all'interno del costruendo "**Tecnopolo di Bologna**", nel quale sono già presenti il "**Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico**" ("**CINECA**"), il "**Consiglio Nazionale delle Ricerche**"; lo "**Istituto Nazionale di Fisica Nucleare**" e la "**Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile**" dello "**Ente Nazionale per la Energia Alternativa**";
  - di utilizzare i primi investimenti per la acquisizione delle apparecchiature destinate al "**Tecnopolo di Bologna**" per le esigenze della "**INAF Computing Facility**" e della "**SKA Regional Center**";

ME Cas MD



- di sostenere la sua partecipazione all'uso e alla (co)gestione della apparecchiatura **"Pre-Exascale EuroHPC Leonardo"**, attualmente in dotazione allo **"Osservatorio di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Bologna"**...";.

**VISTA**

la **"Bozza"** dello **"Atto Costitutivo"** della predetta **"Associazione Temporanea di Scopo"**;

**CONSIDERATO**

che **"Associazione Temporanea di Scopo"** per lo svolgimento "...di attività di Ricerca, di Sviluppo Infrastrutturale, di Diffusione e di Valorizzazione nell'ambito del Progetto di Ricerca Collaborativa dal titolo **"SUPER: Supercomputing Unified Platform - Emilia Romagna"**..." e per la presentazione "...della relativa domanda di finanziamento..." verrà costituita:

- dal **"Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico"** ("**CINECA**"), uno dei più importanti centri di calcolo a livello mondiale, con sede a Casalecchio di Reno, in Provincia di Bologna, che garantisce il necessario supporto alle attività della comunità scientifica tramite il supercalcolo e le sue applicazioni, realizzando sistemi gestionali per le amministrazioni universitarie e progettando e sviluppando sistemi informativi per la pubblica amministrazione, la sanità e le imprese;
- dalla **"Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici"**, struttura di ricerca scientifica, con sede centrale a Lecce ed alcune sedi operative a Bologna, Capua, Milano, Sassari, Venezia e Viterbo, che opera nel campo della scienza del clima al fine di approfondire le conoscenze sulla variabilità climatica, le sue cause e le sue conseguenze, attraverso lo sviluppo di simulazioni ad alta risoluzione con modelli globali del **"sistema terra"** e con modelli regionali, con particolare attenzione all'area del **"Mediterraneo"**;
- dal **"Consiglio Nazionale delle Ricerche"**;
- dalla **"Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile"** dello **"Ente Nazionale per la Energia Alternativa"**;
- dallo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**;
- dallo **"Istituto Nazionale di Fisica Nucleare"**;
- dallo **"Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia"**;
- dallo **"Istituto Ortopedico Rizzoli"**;
- dalla **"Università degli Studi "Alma Mater Studiorum" di Bologna"**;
- dalla **"Università degli Studi di Ferrara"**;
- dalla **"Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia"**;
- dalla **"Università degli Studi di Parma"**;

**CONSIDERATO**

che, ai sensi dell'articolo 1 della **"Bozza"** dello **"Atto Costitutivo"** della **"Associazione Temporanea di Scopo"**:

- il **"Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico"** ("**CINECA**") è stato designato quale Soggetto Capofila e Mandatario;

*Handwritten signatures in blue ink: mfb, Acca, and another signature.*



- al predetto "**Consorzio**" è stato, pertanto, conferito "...il mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile con obbligo di rendiconto e di rappresentanza esclusiva di tutti i soggetti che aderiscono al partenariato...";

#### CONSIDERATO

altresì, che gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della "**Bozza**" dello "**Atto Costitutivo**" della "**Associazione Temporanea di Scopo**" disciplinano, rispettivamente:

- i "**doveri degli associati**";
- i "**doveri del mandatario**";
- i "**doveri dei mandanti**";
- il "**coordinamento e la gestione**";
- il "**contributo finanziario**", il "**controllo**" e la "**ripartizione delle spese**";
- la "**rendicontazione**", il "**trasferimento delle somme dovute**" e gli "**anticipi del finanziamento**";
- le "**responsabilità degli associati**" e i casi di "**riduzione e/o revoca del finanziamento**";
- la "**riservatezza**" e la "**non concorrenza**" tra gli associati ;
- la "**durata**" e la "**validità**" dell'atto;
- i casi di "**recesso**" e di "**risoluzione**" dell'atto;
- i "**diritti di proprietà intellettuale**" e i "**diritti di accesso**" degli associati;
- le eventuali "**modifiche**" dell'atto;
- le "**controversie**" e il "**foro competente**";

#### ACQUISITO

il parere favorevole:

- alla adesione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" alla "**Associazione Temporanea di Scopo**" per lo svolgimento "...di attività di Ricerca, di Sviluppo Infrastrutturale, di Diffusione e di Valorizzazione nell'ambito del Progetto di Ricerca Collaborativa dal titolo "**SUPER: Supercomputing Unified Platform - Emilia Romagna**"..." e per la presentazione "...della relativa domanda di finanziamento...";

- alla approvazione dello "**Atto Costitutivo**" della predetta "**Associazione Temporanea di Scopo**",

espresso, nell'ambito delle rispettive competenze, sia dal Direttore Scientifico che dal Direttore Generale;

#### VISTO

il Bilancio Annuale di Previsione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per l'Esercizio Finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 19 dicembre 2018, numero 108;

#### ACCERTATA

la disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa del predetto Bilancio;

#### PRESO ATTO

di quanto emerso nel corso del dibattito e degli esiti della votazione,

am@ Alex md



## DELIBERA

alla unanimità dei presenti,

**Articolo 1.** Di autorizzare la adesione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" alla "**Associazione Temporanea di Scopo**" per lo svolgimento "...di attività di Ricerca, di Sviluppo Infrastrutturale, di Diffusione e di Valorizzazione nell'ambito del Progetto di Ricerca Collaborativa dal titolo "**SUPER: Supercomputing Unified Platform - Emilia Romagna**"..." e per la presentazione "...della relativa domanda di finanziamento..."

**Articolo 2.** Di approvare lo "**Atto Costitutivo**" della "**Associazione Temporanea di Scopo**" specificata nelle premesse e nel precedente articolo 1, nel testo che si allega alla presente Delibera per formarne parte integrante (Allegato numero 1).

**Articolo 3.** Di autorizzare la sottoscrizione dello "**Atto Costitutivo**" richiamato nei precedenti articoli del dispositivo della presente Delibera, secondo le forme e le modalità da esso definite.

**Articolo 4.** Di autorizzare il Professore **Nicolò D'AMICO**, nella sua qualità di Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", a sottoscrivere lo "**Atto Costitutivo**" della "**Associazione Temporanea di Scopo**" per lo svolgimento "...di attività di Ricerca, di Sviluppo Infrastrutturale, di Diffusione e di Valorizzazione nell'ambito del Progetto di Ricerca Collaborativa dal titolo "**SUPER: Supercomputing Unified Platform - Emilia Romagna**"..." e per la presentazione "...della relativa domanda di finanziamento..." o a delegare la sua sottoscrizione ad altro soggetto, con apposita procura speciale, peraltro già perfezionata con atto notarile, in considerazione della data fissata per la predetta sottoscrizione e delle determinazioni che il Consiglio di Amministrazione è stato chiamato ad adottare nella odierna seduta, finalizzate a formalizzare l'approvazione dell'intero progetto.

**Articolo 6.** Di autorizzare la spesa relativa ai costi del progetto che sono a carico dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", per un importo massimo di **€ 42.675,00**, che graverà sui fondi iscritti nella "**Funzione Obiettivo** 1.05.01.01 "**Ricerca di Base**", "**Capitolo**" 1.04.01.01.013.02 "**Accordi e Convenzioni con Istituzioni Scientifiche Nazionali ed Internazionali**", del "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 0.04.08 "**Struttura Tecnica della Direzione Scientifica**" del Bilancio Annuale di Previsione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per l'Esercizio Finanziario 2019.

Roma, 23 luglio 2019

Il Segretario



Il Presidente



Estensore: Gaetano Telesio



COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO  
COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

Con la presente scrittura pubblica, da valere a tutti gli effetti di legge e da registrare presso l'Agenzia delle Entrate e da conservarsi tra gli atti del Notaio che ne autenticherà le sottoscrizioni, tra i signori tutti cittadini italiani:

Mandatario:

"CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO" (di seguito "CINECA"), con sede in Casalecchio di Reno, Via Magnanelli n.6/3, C.F.00317740371, partita IVA n.00502591209, in persona del Signor: CORAZZA GIOVANNI EMANUELE, nato a ....., c.f.:....., ove sopra domiciliato, nella sua qualità di legale rappresentante del Consorzio medesimo ai sensi dell'articolo 10 del vigente statuto consortile.

Mandanti:

- 1) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, (qui di seguito anche INFN) in persona del Presidente *pro tempore*, Prof. Ferroni Fernando - nato a Roma, il 12 gennaio 1952, cod. fisc. \_\_\_\_\_ - con sede legale in Frascati (RM), Via Enrico Fermi n. 40, codice fiscale 84001850589, ove è domiciliato per la carica, (SE NECESSARIO) ... autorizzato alla stipula del presente Accordo di costituzione di ATS in forza di procura speciale a rogito del Notaio ....in data ..... Rep. .... che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "XX",
- 2) INAF, .....
- 3) INGV, .....
- 4) "FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI", con sede legale in Lecce (LE), Via Augusto Imperatore n. 16, C.F. 03873750750, P. IVA 03873750750, rappresentata dal Dott. Antonio Navarra, nato a Napoli (NA) il 29/09/1956, C.F. NVRNTN56P29F839A, in qualità di Presidente della Fondazione CMCC,
- 5) CNR, .....
- 6) "ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile", con sede legale e domicilio fiscale in Roma, CAP 00196 Lungotevere G. A. Thaon di Revel, 76 (C.F. 01320740580 e Partita IVA 00985801000 rappresentata da Gian Piero Celata, nato a xxx il xxxxx, CF xxxxxx, autorizzato alla stipula del presente atto giusta procura speciale conferitagli dal legale rappresentante di ENEA, prof. Federico Testa, nato a Verona il 20 agosto 1954, procura speciale per scrittura privata autentica nella firma del notaio Gianluca Anderlini di Roma in data xx xx xxxx, rep. Xxxx che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "XX",
- 7) "ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA", con sede legale in Bologna (BO), via Zamboni n.33, C.F. n. 80007010376, P.IVA n.01131710376, rappresentata dal procuratore speciale Prof. XXXXXXXXXXXX, nato a xxxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxxxx, in forza dei poteri conferiti dal Rettore/Prorettore Vicario con procura di cui all'atto del Notaio XXXXXXX di Bologna in data xxxxxx Rep. N. Xxxxx, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "XX";
- 8) "ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI", .....
- 9) "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA", con sede legale in Modena (MO), Via Università n. 4, cap 41121, C.F. e P.IVA 00427620364, rappresentata da .....
- 10) "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA", .....
- 11) "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA", .....

(SE NECESSARIO) ... autorizzato alla stipula del presente Accordo di costituzione di ATS in forza di procura speciale a rogito del Notaio .... in data ..... Rep. .... che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "XX",

Mandatario e Mandanti sono di seguito anche denominati "Associati" o "Parti".



## PREMESSO

- a) che la Regione Emilia Romagna, in attuazione del POR-FESR 2014-2020, Asse 1 - Ricerca e Innovazione, Azione 1.5.1., ha pubblicato in data 11 settembre 2018 il bando per manifestazioni d'interesse alle aggregazioni di enti e organismi di ricerca e Università per promuovere un'azione di rafforzamento delle infrastrutture di ricerca fondamentali presenti in Emilia-Romagna, riconducibili a infrastrutture di valenza nazionale o europea negli ambiti: Supercalcolo e Big Data, Genomica, medicina rigenerativa e bio-banche, Materiali avanzati e sistemi di produzione innovativi rivolti agli ambiti prioritari della Strategia di Specializzazione Intelligente, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1383 / 2018 del 27/08/2018 (di seguito il "Bando");
- b) che il Bando è volto a sostenere progetti strategici, che comprendono attività di ricerca e di sviluppo, finalizzati a sviluppare significativi avanzamenti tecnologici per il supporto alle infrastrutture della ricerca considerate critiche e cruciali per i sistemi regionali e diffondere nuovi risultati di rilevanza tecnologica e industriale, di interesse per le filiere produttive regionali, nella forma di dimostratori di nuovi prodotti o nuovi sistemi di produzione;
- c) che in risposta al Bando, le Parti succitate si sono impegnate a collaborare per lo sviluppo di attività di Ricerca, Sviluppo Infrastrutturale e Diffusione e valorizzazione nell'ambito del progetto di ricerca collaborativa dal titolo: "SUPER: Supercomputing Unified Platform - Emilia-Romagna" (di seguito il "Progetto") e a presentare la relativa domanda di finanziamento, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- d) che la Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo – Servizio Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica alla fine delle attività istruttorie ha comunicato che, con determinazione n.5711/2019, il progetto "SUPER: Supercomputing Unified Platform - Emilia-Romagna" è stato ammesso a finanziamento per un contributo massimo di euro 3.988.594,20 (tremilioninovecentottantomilacinquecentonovantaquattro e venti centesimi), su un costo riconosciuto relativo alla fase 1 – mese 1 / mese 18 – di euro 5.823.706 (cinquemilionioctocentoventitremilasettecentoseieuro);
- e) che le Parti, in conformità con quanto previsto dal succitato Bando, si sono impegnati per:
  - 1) realizzare solidalmente il progetto presentato nella sua versione definitiva così come allegata alla convenzione sottoscritta con la Regione Emilia Romagna;
  - 2) costituire un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) funzionale all'adeguato sviluppo del Progetto;
  - 3) stabilire quale Parte assume il compito di "Capofila" del raggruppamento nei confronti della Regione Emilia Romagna, in veste di mandatario dei partecipanti della costituenda ATS;
  - 4) fissare i termini e le condizioni della loro collaborazione per le attività di Progetto, disciplinando la suddivisione delle attività progettuali di competenza di ciascuna Parte, oltre che delle spese e dei costi di Progetto a carico di ciascuna di esse.

### *Art. 1: Premessa e allegati*

La premessa e gli allegati successivamente citati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

### *Art. 2: Costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo e individuazione del capogruppo*

Gli Associati, come sopra rappresentati, convengono e dichiarano

- a) di costituirsi con il presente atto in Associazione Temporanea di Scopo (di seguito ATS-SUPER) per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto indicato in premessa;
- b) di designare quale Capofila (in seguito anche Mandatario) il "CINECA", con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), Via Magnanelli n. 6/3 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- c) di conferire mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile con obbligo di rendiconto e di rappresentanza esclusiva al Mandatario; e
- d) di autorizzare CINECA, in qualità di Mandatario, a sottoscrivere, in nome e per conto dell'ATS e con



ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, ogni atto e/o documento presupposto o conseguente al finanziamento di cui sopra quale, a titolo esemplificativo ma **non** esaustivo, la convenzione con la Regione Emilia-Romagna, predisposta dalla Regione stessa in riferimento al progetto e nota ai sottoscrittori, e tutti gli atti necessari alla realizzazione del Progetto ("Convenzione"), con espressa assunzione degli obblighi derivanti dallo stesso e dagli allegati tecnici e giuridici connessi alla realizzazione del progetto medesimo,

- e) di autorizzare CINECA, in qualità di Mandatario, rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei confronti della Regione Emilia-Romagna dell'Organismo intermedio e/o dei terzi, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all'estinzione di ogni rapporto; il tutto con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora.

L'ATS-SUPER è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli e dalla Proposta Tecnica come approvata in fase di decretazione, contenuta nella domanda di finanziamento come sopra allegata al presente atto sotto la lettera "A".

La costituzione dell'ATS ed il conferimento del mandato non determina la costituzione di alcun rapporto societario tra le parti associate, ciascuna delle quali conserva la propria soggettività giuridica e la piena autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali, degli oneri sociali e di quant'altro interessi la gestione stessa.

#### *Art. 3: Doveri degli associati*

1. Gli Associati si obbligano a svolgere, ciascuno per la propria parte, le attività e i ruoli specificatamente previsti nel Progetto finanziato dalla Regione, nel rispetto delle modalità, della tempistica e del budget come risultante dalla domanda di finanziamento sopra allegata sotto la lettera "A".
2. In particolare gli associati si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla convenzione che sarà sottoscritta dal mandatario con la Regione Emilia-Romagna.
3. Ferma restando la responsabilità solidale degli associati nei confronti dell'Ente finanziatore – Regione Emilia Romagna, ciascun Associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia gestionale e operativa, con propria responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati ed alla relativa gestione amministrativa, contabile e fiscale, in conformità con gli obblighi assunti e specificati nel Progetto.
4. L'ATS-SUPER potrà essere ulteriormente disciplinata attraverso specifici eventuali ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori.
5. Ciascun associato si impegna a non cedere o alienare i beni acquistati o realizzati con l'intervento finanziario della Regione per 5 anni dalla data di liquidazione del saldo del contributo come previsto dal Bando art.15 "Controlli".
6. Ciascun associato si impegna a rispettare gli obblighi di comunicazione e informazione previsti dai par. 13.a "Variazioni relative al soggetto beneficiario", 13.b "Obblighi in materia di informazione e comunicazione" e 13 "Attività di monitoraggio e valutazione condotte dalla Regione" del Bando.
7. Ciascun associato si impegna a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo, pena la revoca d'ufficio del contributo, impegnandosi a conservare la documentazione giustificativa della spesa in relazione al progetto finanziato, nel rispetto di quanto prevede l'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, e fatte salve le disposizioni nazionali applicabili, per un periodo minimo di 5 anni a partire dalla data della liquidazione del saldo del contributo.
8. Le Parti, che siano soggetti privati del Progetto che costituiscono l'ATS, si impegnano a presentare la fidejussione richiesta dall'art. 12 del Bando, se e in quanto dovuta.

#### *Art. 4: Doveri del mandatario*



1. Il Mandatario si impegna a svolgere la parte di Progetto di propria competenza, nel rispetto del Progetto stesso così come approvato dalla Regione Emilia Romagna, con correttezza e buona fede, con la massima diligenza ed applicando le migliori regole dell'arte, adempiendo integralmente e puntualmente a ciascuno degli obblighi connessi alla realizzazione del progetto di cui al presente atto.
2. Il Mandatario si impegna a svolgere in favore dell'ATS tutte le attività di coordinamento necessarie per la migliore riuscita del progetto, ed in particolare di coordinare:
  - a) gli aspetti amministrativi e legali;
  - b) i rapporti con la Regione Emilia-Romagna e coi terzi.
3. In particolare il Mandatario assume:
  - a) il ruolo di interlocutore nei confronti della Regione Emilia Romagna sottoscrivendo gli atti necessari per la realizzazione del Progetto approvato e finanziato; producendo e consegnando, in tempo utile, gli atti, i documenti, le istanze, i ricorsi, i rendiconti, ed ogni altro atto necessario all'esecuzione puntuale del progetto ed alla concessione effettiva del finanziamento; nonché in ordine a eventuali richieste di rimodulazione finanziarie e varianti tecniche, per le quali si impegna ad acquisire approvazione scritta da parte dei Mandanti nelle fasi di proposta e successiva accettazione; nonché per audit e controlli in loco fissati dalla Regione Emilia-Romagna e per eventuali controlli della Commissione Europea, ai sensi dell'art. 13 e 15 del bando.
  - b) la supervisione e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla data di scadenza del progetto conformemente alle norme stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
  - c) la responsabilità ed il coordinamento generale degli interventi ed attività previste nel progetto;
  - d) il coordinamento amministrativo del progetto, compreso l'impegno a versare ai mandanti quota parte del contributo ricevuto dalla Regione, in ragione delle spese da ciascun mandante sostenute e rendicontate per la realizzazione del progetto e ritenute ammissibili e pertanto erogabili dalla Regione Emilia-Romagna, nel più breve tempo possibile, successivamente alla riscossione dalla Regione Emilia-Romagna; resta comunque inteso espressamente tra le parti associate che il Mandatario non risponde in alcun modo, nei confronti dei Mandanti, dei ritardi nei pagamenti o dei minori pagamenti da parte della Regione Emilia-Romagna, dipendenti da qualsiasi causa e ragione non direttamente imputabili al Mandatario stesso.
  - e) il coordinamento nella predisposizione dei rapporti di monitoraggio, delle relazioni intermedie e degli altri documenti necessari alla realizzazione del progetto.
  - f) il coordinamento nella predisposizione della relazione finale.
4. Il Mandatario si impegna a co-finanziare il Progetto per la quota di competenza.

#### *Art. 5: Doveri dei mandanti*

1. Le attività, le modalità e la tempistica relative alla realizzazione del Progetto sono affidate agli Associati secondo quanto indicato nella Proposta Tecnica così come allegata alla convenzione con la Regione Emilia-Romagna, e secondo quanto specificato nel presente atto, in eventuali successivi accordi organizzativi, nonché nella convenzione tra il Capofila e la Regione Emilia Romagna. In particolare i Mandanti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente, a fornire al mandatario tutta la documentazione tecnica e finanziaria relativamente alle parti di propria competenza, conformi ai formati e alle linee guida stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna. Ciascun Mandante dovrà svolgere le prestazioni di propria competenza con correttezza e buona fede, con la massima diligenza ed applicando le migliori regole dell'arte, adempiendo integralmente e puntualmente a ciascuno degli obblighi connessi alla realizzazione del progetto di cui al presente atto al fine di conseguire con impegno tutti i risultati previsti.
2. Gli stessi dovranno inoltre:
  - a) concordare preventivamente con il Mandatario ogni attività da svolgere nell'ambito del Progetto, dando pronta comunicazione circa ogni eventuale ritardo temporale o scostamento dai risultati previsti dovesse insorgere nello svolgimento delle attività di Progetto in modo da poter concordare un piano di rientro nei tempi o di recupero dei requisiti tecnici;



- b) fornire al Mandatario, con prontezza ed entro i termini assegnati, ogni informazione o documento necessari all'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione che sarà sottoscritta tra il Mandatario e la Regione Emilia Romagna o comunque richiesti dalla Regione stessa;
  - c) inviare al Mandatario le relazioni tecniche scritte sullo stato di avanzamento delle attività e sui risultati conseguiti, nonché tutta la documentazione completa necessaria alla presentazione dei rendiconti contabili parziali o finali, nei tempi e nelle modalità comunicati dal Mandatario come previsti dal Bando e dalla Convenzione. In particolare, ottemperare agli obblighi di rendicontazione, nei tempi e nei contenuti previsti dal Bando, dalla Convenzione con la Regione Emilia Romagna e da eventuali linee guida di rendicontazione pubblicate dalla Regione Emilia Romagna;
  - d) informare il Mandatario di qualsiasi evento che possa influire sull'attuazione del progetto, sulla capacità di rispettare le condizioni stabilite dalla convenzione sottoscritta dal Capofila con la Regione, sulla variazione dei requisiti di ammissibilità al contributo regionale così come definiti dal bando;
  - e) cofinanziare il Progetto per la quota di competenza;
  - f) osservare rigorosamente, per quanto di rispettiva competenza, tutte le pattuizioni di cui alla Convenzione per la realizzazione del progetto, che sarà sottoscritta tra il Mandatario e la Regione Emilia Romagna;
3. Il Mandatario, nel caso di grave inadempimento, e previa formale contestazione, di un Mandante nell'esecuzione del Progetto, provvederà a comunicare allo stesso tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, un richiamo scritto e l'intimazione a provvedere all'adempimento dell'obbligazione entro un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni.
4. In mancanza del rispetto del termine previsto, fermo restando la eventuale responsabilità risarcitoria del Mandante intimato inadempiente e l'onere del Mandatario di procedere alla comunicazione alla Regione Emilia Romagna per la risoluzione in tutto o in parte del rapporto nei confronti di detto Mandante, le prestazioni allo stesso originariamente riconosciute potranno essere attribuite ad altri associati alle condizioni di cui al successivo articolo 12.

*Art. 6: Coordinamento e gestione - Autonomia e responsabilità delle parti.*

Come previsto dal precedente articolo 4 il coordinamento del progetto è affidato al Mandatario. La domanda di finanziamento (Allegato "A") specifica e dettaglia i contenuti della Proposta Tecnica precisando le modalità per la gestione, il coordinamento e l'attuazione del Progetto, con descrizione delle funzioni ai vari livelli operativi (ruoli e competenze). La Parte che si renda responsabile di infrazioni e/o inadempimenti della normativa applicabile dovrà considerarsi responsabile in via esclusiva di tali illeciti e ne subirà individualmente le previste sanzioni (amministrative, fiscali, contabili, civili e penali) e si obbliga sin da ora a manlevare e tenere indenne ciascuna delle altre parti associate per qualsiasi pregiudizio o danno, di qualunque natura, patito o patiendo.

*Art. 7: Contributo finanziario, controllo e ripartizione delle spese*

1. L'importo degli investimenti necessari per la realizzazione della prima fase del progetto (della durata di 18 mesi sull'annualità 2019 e 2020) è pari ad euro 5.823.706 (cifra), (cinquemilionioctocentoventitrèmilasettecentoseieuro), cui corrisponde un contributo massimo della Regione pari ad euro 3.988.594,20 (tremilioninovecentottantomilacinquecentonovantaquattro e venti centesimi).
2. Per la detta prima fase i costi a carico di ciascun componente dell'ATS ed il relativo contributo sono i seguenti:
  - Mandatario CINECA: Costi euro 1.142.550 (unmilionequarantaduemilacinquecentocinquanta), pari al 19,62% del costo totale; contributo euro 755.785 (settecentocinquantacinquemilasettecentottantacinque);
  - Mandante 1 INFN: Costi euro 1.142.550 (unmilionequarantaduemilacinquecentocinquanta), pari al

- 19,62% del costo totale; contributo euro 755.785 (settecentocinquantacinquemilasettecentoottantacinque);
- Mandante 2 INAF: Costi euro 142.250 (centoquaranteduemiladuecentocinquanta), pari al 2,44% del costo totale; contributo euro 99.575 (novantanovemilacinquecentosettantacinque);
  - Mandante 3 INGV: Costi euro 142.250 (centoquaranteduemiladuecentocinquanta), pari al 2,44% del costo totale; contributo euro 99.575 (novantanovemilacinquecentosettantacinque);
  - Mandante 4 CMCC: Costi euro 142.250 (centoquaranteduemiladuecentocinquanta), pari al 2,44% del costo totale; contributo euro 99.575 (novantanovemilacinquecentosettantacinque).
  - Mandante 5 CNR: Costi euro 357.500 (trecentocinquantasettemilacinquecento), pari al 6,14% del costo totale; contributo euro 250.250 (duecentocinquantamiladuecentocinquanta).
  - Mandante 6 ENEA: Costi euro 200.000 (duecentomila), pari al 3,43% del costo totale; contributo euro 140.000 (centoquarantamila).
  - Mandante 7 UniBo: Costi euro 928.000 (novecentoventottomila), pari al 15,95% del costo totale; contributo euro 649.600 (seicentoquarantanovemilaseicento).
  - Mandante 8 IOR: Costi euro 357.500 (trecentocinquantasettemilacinquecento), pari al 6,14% del costo totale; contributo euro 250.250 (duecentocinquantamiladuecentocinquanta).
  - Mandante 9 UniMORE: Costi euro 423.000 (quattrocentoventitremila), pari al 7,26% del costo totale; contributo euro 296.100 (duecentonovantaseimilacento).
  - Mandante 10 UniPr: Costi euro 423.000 (quattrocentoventitremila), pari al 7,26% del costo totale; contributo euro 296.100 (duecentonovantaseimilacento).
  - Mandante 11 UniFE: Costi euro 422.856,25 (quattrocentoventitduemilaottocentocinquantasei e venticinquecentesimi), pari al 7,26% del costo totale; contributo euro 295.999,38 (duecentonovantacinquemilanovecentonovantanove e trentotto centesimi).
3. La seconda fase potrà essere finanziata con risorse aggiuntive che si renderanno disponibili nell'ambito del POR FESR a seguito di economie o riallocazioni, comunque nei limiti dell'ammontare complessivo previsto dal Programma Operativo per quest'azione e subordinatamente alla valutazione dei risultati della prima fase da parte della Regione.
  4. La suddivisione dei costi e dei relativi contributi sopra indicati fra le Parti potrà essere modificata con le procedure e nei limiti previsti dalla Regione Emilia Romagna nella convenzione che sarà sottoscritta tra la stessa ed il Capofila. Il contributo regionale sarà calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti ed approvati dalla Regione secondo le intensità previste dal Bando per le diverse categorie di attività. Il contributo regionale dovrà essere utilizzato dai componenti dell'ATS esclusivamente per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività del progetto.
  5. Ciascuna delle Parti sosterrà interamente i costi derivanti dalle attività di propria competenza, secondo la ripartizione indicata nel piano finanziario approvato e nel rispetto delle regole definite dai par.6 "Spese ammissibili" e 14 "Tracciabilità dei flussi finanziari" del Bando e da eventuali linee guida di rendicontazione pubblicate dalla Regione Emilia Romagna.
  6. Le Parti sono tenute al rispetto delle procedure definite dalla Regione Emilia Romagna per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del Progetto.
  7. Ciascuna parte è tenuta ad anticipare la spesa da sostenere per l'adempimento delle obbligazioni previste dal progetto, così come previsto dalle rispettive singole procedure interne. Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle attività, secondo il budget di Progetto previsto per ciascuna parte, fatta salva la loro eleggibilità e il conseguente finanziamento.
  8. Tutte le spese del presente atto, quali spese notarili, registrazione, bollatura e copiatura degli atti, sono a carico del Capofila.

#### *Art.8 - Rendicontazione e trasferimento delle somme dovute e anticipo del finanziamento*

1. Ogni associato è tenuto a trasmettere al Capofila i documenti attestanti i costi sostenuti nei tempi definiti dal Capofila stesso in coerenza con la tempistica rendicontale espressa nel bando, ai fini della conseguente liquidazione da parte dell'Ente finanziatore.
2. A seguito dell'avvenuta liquidazione ai sensi del comma precedente, il Capofila provvederà a trasferire a



ciascun associato gli importi così ricevuti in relazione alle spese da questi sostenute ammesse a finanziamento, così come previsto al precedente art.4, fatta salva in ogni caso la preventiva erogazione delle relative somme da parte dell'Ente finanziatore.

3. Successivamente alla sottoscrizione della convenzione tra il Mandatario e la Regione Emilia-Romagna, quest'ultima può erogare un'anticipazione del 25% del contributo concesso, agli Associati che ne facciano richiesta, per il tramite della Capofila-Mandatario. La concessione dell'anticipo può avvenire previa presentazione della comunicazione di avvio delle attività progettuali e di una fidejussione per i soggetti privati che costituiscono l'ATS come sancito all'art.12 del Bando. Il Capofila trasferirà tale anticipazione ai componenti del raggruppamento che ne abbiano fatto richiesta, proporzionalmente rispetto al contributo di Progetto approvato, fatta salva sempre e in ogni caso la preventiva erogazione delle relative somme da parte dell'ente finanziatore al capofila. L'importo dell'anticipazione verrà recuperato dalla Regione Emilia-Romagna in sede di saldo.

#### *Art. 9: Responsabilità dei membri e riduzione/revoca del finanziamento*

1. Ciascun Associato è responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni assunte per l'esecuzione del progetto.
2. Ciascun Associato sarà responsabile delle spese e delle obbligazioni dal medesimo assunte e, ove non ammissibili e/o eleggibili e/o non finanziate, provvederà interamente alla loro copertura, senza responsabilità solidale dei membri dell'ATS, non potendo quindi avanzare alcun diritto di rivalsa e/o proporre alcuna azione restitutoria/risarcitoria.
4. Gli Associati dichiarano espressamente di esonerare la Regione Emilia-Romagna da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso di controversie che possano insorgere tra parti stesse in ordine alla ripartizione del contributo regionale.
5. Gli Associati dichiarano di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 16 del Bando "Risoluzione della convenzione e revoca del contributo" e si impegnano ad adottare, per quanto possibile, ogni misura idonea a prevenire il verificarsi di situazioni che possano dare luogo a revoca totale o parziale del contributo.
6. Gli Associati concordano le seguenti modalità di gestione dei casi di riduzione/revoca del finanziamento:
  - a. revoca del finanziamento: in questo caso ciascuna delle parti dovrà accollarsi le spese sostenute fino alla comunicazione di revoca;
  - b. riduzione del finanziamento rispetto al valore nominale del contributo da comunicazione di ammissione al finanziamento: in questo caso ciascun membro dell'ATS dovrà ridurre in quota percentuale uguale per tutte le Parti l'entità del finanziamento spettante e dovrà accollarsi le spese sostenute in misura eccedente rispetto al finanziato effettivo;
  - c. non eleggibilità delle singole voci di spesa: la spesa resta a carico della Parte da cui proviene quel singolo giustificativo riportante il costo non eleggibile.
7. Qualora la riduzione o la revoca del finanziamento siano imputabili all'inadempimento di uno degli associati agli obblighi del presente atto oppure alle prescrizioni contenute nella Convenzione sottoscritta con la Regione (e quindi escluse le cause di forza maggiore), le conseguenze pregiudizievoli graveranno sul soggetto inadempiente, con la conseguenza che:
  - in caso di riduzione del finanziamento, la stessa dovrà essere applicata alla sua quota di finanziamento e, nel caso in cui la riduzione stessa ecceda tale quota e vada ad intaccare anche le quote spettanti agli altri soggetti, questi potranno rivalersi sul soggetto inadempiente;
  - in caso di revoca totale del finanziamento, ciascun mandante si obbliga a restituire al mandatario, in qualità di contraente con la Regione Emilia-Romagna, la quota di contributo a fondo perduto percepita fino alla data di revoca comprensiva di eventuali interessi al tasso di legge, mallevando il mandatario da eventuali ulteriori responsabilità.

#### *Art. 10: Riservatezza – Non concorrenza*

1. Le Parti si impegnano a non rivelare o comunicare in alcun modo a terzi per qualsivoglia scopo o





- ragione qualsiasi Informazione Riservata reciprocamente trasmessa durante lo svolgimento del Progetto.
2. Le Informazioni Riservate potranno tuttavia essere divulgate ai dipendenti e ai consulenti delle Parti che abbiano necessità di conoscerle purché siano vincolati dalle Parti agli stessi obblighi di riservatezza previsti dal presente atto.
  3. Nessuna delle Informazioni Riservate potrà essere utilizzata dalle Parti per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto.
  4. Le Parti non potranno copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsivoglia forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate reciprocamente trasmesse, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la realizzazione degli obiettivi oggetto dal presente atto.
  5. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le Informazioni Riservate e ad assicurare che non venga in alcun modo lesa il carattere della loro riservatezza.
  6. Ciascuna Parte comunicherà tempestivamente per iscritto all'altra ogni eventuale uso non autorizzato o divulgazione delle Informazioni Riservate di cui giunga a conoscenza e fornirà tutta la ragionevole assistenza per far cessare tale uso e/o divulgazione non autorizzati.
  7. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente atto si intendono estesi a qualsiasi persona fisica o giuridica in qualsiasi modo collegata con una delle Parti. A tal fine le Parti si impegnano ad assicurare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte ai fini dell'esame delle stesse, a cui la rivelazione è essenziale per lo scopo previsto dal presente atto. Le Parti si impegnano pertanto ad assicurare che tutte le persone che vengono a conoscenza delle Informazioni Riservate siano consapevoli del presente atto, della sua natura confidenziale e del carattere confidenziale delle Informazioni Riservate e, pertanto, si conformino ai termini e alle condizioni del presente atto.
  8. Le obbligazioni previste dal presente atto non si applicano alle Informazioni Riservate che:
    - a) al momento della comunicazione siano già note alla Parte che le riceve, purché tale precedente conoscenza possa essere adeguatamente provata;
    - b) al momento della comunicazione siano di pubblico dominio o che dopo la comunicazione, siano divenute di pubblico dominio per fatti diversi dall'inadempimento dell'accordo; ovvero che, al momento della comunicazione, siano facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore o che, dopo la comunicazione, siano divenute facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore;
    - c) siano divulgate secondo quanto previsto da leggi, regolamenti o da ordini di autorità giudiziarie o amministrative o di altri enti pubblici;
    - d) siano comunicate ad una delle Parti da terzi che diano prova di esserne in possesso legalmente e/o di poterne disporre senza violare i diritti delle Parti.
  9. Gli obblighi di riservatezza di cui sopra resteranno in vigore per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima firma apposta al presente atto.

#### *Art. 11: Validità*

1. Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Regione Emilia-Romagna e verso terzi e successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata, alla data dell'avvenuta erogazione a tutti gli associati del saldo finale delle rispettive quote dell'agevolazione concessa.
2. Il presente atto sarà comunque valido e avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra gli associati e/o con la Regione Emilia-Romagna tali da rendere applicabile il presente atto.

#### *Art. 12: Recesso e risoluzione*

1. Ciascun membro dell'ATS può recedere salvo il risarcimento del danno causato agli altri membri ovvero il rimborso dei maggiori oneri sostenuti dagli altri membri del raggruppamento.



2. Il recesso di un membro dell'ATS non consente la sostituzione con altro soggetto.
3. I soggetti rimanenti nell'ATS in seguito al recesso di uno di essi, purché nel numero minimo eventualmente richiesto dal Bando, potranno comunque completare la realizzazione del progetto così come definito nella convenzione con la Regione Emilia Romagna qualora siano in grado di assicurare il corretto svolgimento delle attività residue e il raggiungimento dei risultati previsti. In questo caso le attività residue potranno essere ripartite tra i componenti dell'ATS con una relativa riformulazione del piano finanziario.
4. Il recesso del Mandatario comporta automaticamente l'interruzione del progetto e la revoca parziale del contributo.
5. In caso di fallimento o circostanza sopravvenuta che renda impossibile la continuazione delle prestazioni affidate a una delle Parti, si conviene espressamente che le Parti, fermo restando l'interesse al completamento del Progetto, valuteranno congiuntamente la possibilità di effettuare una ripartizione delle prestazioni di competenza della parte interessata da detti eventi al fine di procedere nella realizzazione del Progetto,, ripartendole sulla base dei criteri e delle indicazioni eventualmente concordate con la Regione Emilia-Romagna.
6. Le Parti potranno validamente recedere dalla presente ATS e i relativi obblighi assunti verranno meno, in caso di direttive e/o provvedimenti adottati dai Ministeri vigilanti.

### *Art. 13: Diritti di proprietà intellettuale e diritti di accesso*

#### *Definizioni*

*Background:* insieme delle conoscenze ed informazioni sviluppate e/o detenute, a qualsiasi titolo, autonomamente e/o individualmente dalle Parti, antecedentemente alla firma della presente ATS;

*Foreground:* insieme delle conoscenze, informazioni e risultati sviluppati dalle Parti, autonomamente o in maniera congiunta durante lo svolgimento del Progetto.

#### Sezione 1 – Diritti di accesso per le attività del progetto

1. L'Accesso di una Parte al Background di un'altra Parte, che si rendesse necessario per realizzare le attività di propria competenza nell'ambito del Progetto, avverrà a titolo gratuito esclusivamente per la durata del Progetto.
2. L'accesso di una Parte al Foreground di un'altra Parte, che si rendesse necessario per espletare/proseguire/ultimare le attività di R&S di propria competenza nell'ambito del Progetto, avverrà a titolo gratuito esclusivamente per la durata del Progetto.
3. Ciascuna Parte riconosce che il Background ed il Foreground resta nell'esclusiva proprietà e disponibilità della Parte che ne è proprietaria, ivi incluso qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale relativo al Background e al Foreground medesimo.
4. Ciascuna Parte si impegna a non avanzare pretese e/o diritti sul Background e sul Foreground delle altre Parti, ivi inclusi i relativi diritti di proprietà intellettuale, di cui abbia avuto disponibilità o comunque notizia nell'ambito del Progetto.
5. La Parte proprietaria del Background o del Foreground può rifiutarne l'accesso alle altre Parti, qualora detto accesso non sia essenziale ai fini dello svolgimento delle attività del Progetto per le quali è richiesto. L'accesso si considera essenziale quando, in sua assenza, dette attività non sarebbero altrimenti tecnicamente possibili.
6. La richiesta di Accesso deve essere effettuata per iscritto, con indicazione specifica delle motivazioni per le quali il detto accesso è richiesto, onde consentire la verifica di cui al punto che precede.

#### Sezione 2 – Diritti di accesso per sfruttamento

1. L'Accesso di una Parte al Background e/o al Foreground di un'altra Parte (intendendosi in quest'ultima accezione anche il Foreground congiunto per le quote di cui non si detiene la titolarità), che si rendesse necessario al termine del Progetto per procedere allo sfruttamento dei risultati del Progetto stesso, sarà concordato tra le Parti interessate ed avverrà a condizioni eque e non discriminatorie.



2. Qualora una Parte non intendesse procedere allo sfruttamento del proprio Foreground, potrà trasferire ad una o più delle altre Parti il relativo diritto di sfruttamento, in cambio di un corrispettivo determinato secondo condizioni eque e non discriminatorie.
3. La richiesta di Accesso per sfruttamento deve essere effettuata per iscritto.
4. Gli enti di ricerca manterranno il diritto irrevocabile di utilizzo del Foreground a titolo gratuito, esclusivamente per fini di didattica e di ricerca, inclusa la possibilità di effettuare delle pubblicazioni scientifiche del proprio Foreground (anche eventualmente ceduto).
5. I diritti di Accesso sono da intendersi in via non-esclusiva e non implicano diritto alla sub-licenza, salvo che questo non venga espressamente previsto ed autorizzato dal concedente.

### Sezione 3 - Proprietà del Foreground

1. Il Foreground derivante dalle attività effettuate da una Parte nell'ambito del Progetto sono di proprietà esclusiva della Parte che lo ha ottenuto nell'esecuzione delle attività di propria competenza ai sensi del Progetto medesimo.
2. Qualora il Foreground derivante dalle attività di diverse Parti non risulti ulteriormente scindibile, tale Foreground congiunto (d'ora innanzi il "Foreground Congiunto") si considera in comproprietà tra le Parti che vi hanno effettivamente collaborato.

### Sezione 4 - Tutela dei Foreground

1. Le Parti potranno tutelare il Foreground Congiunto o meno secondo le norme vigenti in materia di proprietà industriale e intellettuale. Nel caso di Foreground Congiunto, successivi accordi determineranno le percentuali di titolarità del Foreground Congiunto sulla base dell'apporto intellettuale, tecnico e finanziario che ciascuna di esse ha reso disponibile nell'ambito del Progetto.
2. Le Parti che hanno scelto di non sostenere le spese di deposito/estensione e/o mantenimento del Foreground Congiunto protetto in tutti o alcuni Paesi, e/o fasi nazionali/regionali, si impegnano a cedere la propria quota di contitolarità sottoscrivendo con gli altri comproprietari uno specifico accordo contenente i termini di tale cessione e tutta la documentazione necessaria anche per conto dei propri Inventori, per consentire una corretta procedura di gestione, estensione e mantenimento dei Brevetti nelle fasi nazionali/regionali a cui intende rinunciare o ha rinunciato. Le Parti che non hanno partecipato o hanno rinunciato alle spese di deposito, estensione e/o di prosecuzione e/o di mantenimento, in tutti o alcuni Paesi, e/o fasi nazionali/regionali, in caso di sfruttamento commerciale del Foreground Congiunto protetto in quei Paesi, e/o fasi nazionali/regionali ove hanno rinunciato al deposito/mantenimento/estensione potranno richiedere soltanto un ritorno economico pari alle spese eventualmente sostenute in relazione a tale Foreground Congiunto protetto.
3. Nel caso in cui una Parte intenda trasferire la propria quota di titolarità del Foreground Congiunto a soggetti terzi dovrà darne preventiva comunicazione scritta alle altre Parti contitolari che godranno di un diritto di prelazione. Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro ed ogni altra condizioni rilevante (tempi, modi e termini) alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. Le Parti che godono di detto diritto di prelazione dovranno esercitare per iscritto tale diritto entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione.
4. Nessuna Parte potrà concedere a terzi licenze esclusive, o cedere a terzi la propria quota di titolarità su proprietà industriali e/o intellettuali congiunte, senza il preventivo consenso scritto della o delle altre Parti proprietarie.
5. Le Parti che sono titolari di una quota del Foreground Congiunto (indipendentemente dalla percentuale della quota) non potranno sfruttarlo direttamente sul mercato senza averne ottenuto consenso e/o licenza d'uso dalle altre Parti comproprietarie e senza aver dato un equo compenso alle altre Parti contitolari. Tale consenso non verrà irragionevolmente negato. Tale compenso verrà concordato e descritto attraverso apposita disciplina scritta preventivamente al suddetto sfruttamento e sarà determinato secondo parametri di mercato ed eventualmente tenendo conto dell'apporto intellettuale, tecnico e finanziario della Parte rinunciataria nell'ambito del Progetto.

### Sezione 5 - Pubblicazione dei risultati



1. Fermo restando quanto indicato nelle sezioni che precedono, gli associati si impegnano al rispetto delle regole relative alla titolarità, all'utilizzo nonché alle modalità di sfruttamento, diffusione, pubblicizzazione e valorizzazione dei risultati derivanti dall'attività svolta in esecuzione del programma di cui al documento citato nell'art. 2 e allegato al presente atto sotto la lettera "A", in conformità con quanto disposto dalla convenzione siglata dal mandatario con la Regione Emilia-Romagna e fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge
2. Ciascuna Parte gode del diritto di pubblicare i risultati delle attività del Progetto, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità degli stessi e previa comunicazione da effettuarsi alle altre Parti almeno 20 giorni lavorativi (intendendosi per "giorno non lavorativo" il sabato, la domenica e ogni festività nazionale che cade nella settimana) prima della data di sottomissione della pubblicazione a soggetti terzi. Alla comunicazione deve essere allegato il testo oggetto di pubblicazione.
3. Decorso il termine di cui al punto precedente senza che nessuna delle Parti interpellate abbia posto opposizione/richiesta di modifica al testo oggetto di pubblicazione, la Parte richiedente potrà procedere liberamente.
4. Qualora una delle Parti abbia richiesto di apportare modifiche al testo, quest'ultima avrà a disposizione 15 giorni lavorativi di tempo (da intendersi come sopra specificato) per trasmettere alla Parte richiedente il testo corredato delle modifiche richieste.
5. Qualora una delle Parti si sia del tutto opposta alla pubblicazione per ragioni legate alla necessità di provvedere alla tutela dei risultati, la Parte richiedente dovrà attendere ulteriori novanta giorni per sottomettere la pubblicazione a terzi, in modo da dare la possibilità ai richiedenti di procedere con la tutela.

*Art. 14: Modifiche al presente atto*

Il presente atto e suoi allegati, ivi inclusa la Proposta Tecnica così come allegata all'atto della firma della convenzione con la Regione Emilia-Romagna e allegata al presente atto sotto la lettera "A", potranno essere modificati solo con atto scritto e firmato da tutti gli associati e previa accettazione da parte della Regione Emilia-Romagna, cui sarà trasmesso a cura del mandatario.

*Art. 15: Controversie e foro competente*

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente atto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

*Art. 16 – Norma finale*

Per quanto sopra non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

